

I COMPENSI PROFESSIONALI DOPO IL D.L. 1/2012 ED IL D.M. 140/2012



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANREMO

D.L. 1/2012

Articolo 9

- Abrogazione delle tariffe professionali previste dal sistema ordinistico: comma 1
- Abrogazione di qualsivoglia richiamo normativo alle tariffe professionali: comma 5
- Compenso del professionista stabilito da patto col cliente al momento dell'incarico (patto ex art. 2233 c.c.): comma 4
- Funzione sussidiaria dei parametri poi adottati con D.M. 140/2012, che sono utilizzati per la liquidazione giudiziale: comma 2

D.M. 140/2012: PRINCIPI BASE

- Alternatività tra patto e parametri nel rapporto tra cliente ed avvocato: art. 1 comma 1
- Non vincolatività dei parametri per il giudice (salvo l'onere di motivazione a suo carico in caso di loro inosservanza, secondo il C.N.F.): art. 1 comma 7
- Flessibilità dei parametri per l'avvocato (per fini premiali o punitivi): artt. 1 c. 6, 3 c. 3, 4 c. 5 e 6, 10, 12 c. 6
- Distinzione tra diritti e onorari - superamento della distinzione per abrogazione dei primi: art. 1 c. 3
- Distinzione dell'attività - previsione di 5 fasi: artt. 11 e 14
- Assenza di parametri per l'attività stragiudiziale: art. 3

D.M. 140/2012: LE CINQUE FASI DELL'ATTIVITA' DIFENSIVA

- FASE DI STUDIO: esame e studio, ispezione luoghi, ricerca documenti, consultazioni etc.
- FASE INTRODUTTIVA: redazione atti introduttivi, notifiche, iscrizione a ruolo etc.
- FASE ISTRUTTORIA: memorie, prove etc.
- FASE DECISORIA: p.c., conclusionali, repliche, discussione, esame sentenza etc.
- FASE ESECUTIVA: esame del titolo, etc.

D.M. 140/2012: LE TABELLE SUI COMPENSI PER GLI AVVOCATI

- TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 140/2012

parametri per la liquidazione dei compensi forensi
in materia giudiziale civile, amministrativa,
tributaria, contabile

- TABELLA B ALLEGATA AL D.M. 140/2012

parametri per la liquidazione dei compensi forensi
in materia giudiziale penale

PRIME CONSIDERAZIONI

- Essenzialità della forma scritta per il patto sul compenso:
- non solo per la validità della patto medesimo (art. 2233 c. 3 c.c.)
- ma anche per l'esclusione dell'applicazione della liquidazione giudiziale secondo i parametri in caso di controversia tra l'avvocato ed il cliente (art. 1 c. 1 D.M. 140/2012)

PRIME CRITICITA'

- Irrilevanza della pattuizione del compenso (art. 2233 c. 3 c.c.) per il caso di liquidazione giudiziale in sede di condanna alle spese: il giudice non è vincolato dal patto tra difensore e cliente nel caso in cui condanni la controparte alle spese in ossequio al principio della soccombenza
- Che importanza ha, allora, la prova del preventivo? e che senso ha la previsione della decurtazione del compenso nel caso in cui manchi tale prova?

PRIME CRITICITA'

- Forte riduzione del compenso (fino al 50%) per l'avvocato che promuove non solo una lite temeraria (situazione prevedibile) ma anche un'azione dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile (situazione non sempre prevedibile)
- Riduzione del compenso per l'avvocato che tenga condotte dilatorie tali da ostacolare la durata ragionevole del processo (*quid iuris* per la difesa penale che porti alla prescrizione del reato?)

PRIMI PROBLEMI PRATICI

- Può ancora il consiglio dell'ordine tarare parcelle presentate dai propri iscritti?

Sì, ma non potranno più essere utilizzate le tariffe previgenti, per cui il C.O.A. potrà soltanto esprimere il proprio parere di congruità sul compenso richiesto dall'iscritto

PRIMI PROBLEMI PRATICI

- Può l'avvocato concordare un compenso per relationem alle precedenti tariffe?

Sì, il C.N.F. ritiene ammissibile un simile patto, purché risulti da atto scritto in ossequio all'art. 2233 c.c. e 9 D.L. 1/2012

PRIMI PROBLEMI PRATICI

- Come è liquidato il compenso dell'avvocato?

è liquidato con indicazione degli importi di ciascuna fase e con indicazione del totale (v. Gup del Tribunale di Roma, decreto di pagamento del 11/9/2012, giudice Savio, che liquida il compenso partitamente per le diverse fasi del procedimento, così assolvendo all'onere di motivazione in modo suscettibile di controllo)

PRIMI PROBLEMI PRATICI

- Come è liquidato il compenso dell'avvocato difensore d'ufficio o a spese dello Stato?

è liquidato con la riduzione della metà dell'importo del parametro "di regola" (che, secondo il Gup del Tribunale di Roma, decreto di pagamento del 11/9/2012, giudice Savio, significa "senza eccezioni"; altrimenti, il dato normativo costituirebbe un "refuso frutto di cattiva tecnica legislativa"), ma può essere aumentato o diminuito secondo l'impegno richiesto al difensore

PRIMI PROBLEMI PRATICI

- Come è liquidato il compenso dell'avvocato relativamente al procedimento di riesame?

in primo luogo, è liquidato dal giudice di merito e non da quello cautelare, come già avveniva in precedenza;

inoltre, è liquidato autonomamente ovvero mediante inclusione delle attività difensive nelle fasi indicate dal D.M. relativamente al procedimento principale (v. Gup del Tribunale di Roma, decreto di pagamento del 11/9/2012)

PRIMI PROBLEMI PRATICI

- A quali liquidazioni si applicano i nuovi parametri?

1) soluzione del D.M. (art. 41): a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore

2) i primi arresti giurisprudenziali:

Cassazione SS.UU. 12/10/2012 n. 17406 e Sez. II 28/9/2012 n. 16851: applicazione della tariffa vigente al momento della liquidazione secondo il principio *tempus regit actum* (contra Trib. Varese e Trib. Verona, per cui in sede di liquidazione deve osservarsi il principio *tempus regit processum*)

Cassazione Sezioni Unite civili n. 17406 del 12 ottobre 2012

I nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, *a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale*, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Cassazione Sezione II civile n. 16851 del 28 settembre 2012

In caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con *criterio unitario* la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (cfr. Cass. n. 3233/1955; Cass. n. 50/1957).

Tribunale di Varese del 26 settembre 2012

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012 n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai processi pendenti dei nuovi criteri parametrici per la liquidazione delle spese processuali, introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140. Il D.M. 20 luglio 2012 n. 140, infatti, all'art. 1 comma VII, espressamente prevede che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.

Pertanto il giudice può non applicare i parametri e liquidare il compenso secondo le previgenti tariffe, dando conto in motivazione delle ragioni di tale scelta, così adottando un'interpretazione *secundum constitutionem*.

Tribunale di Verona del 27 settembre 2012

Il decreto ministeriale n. 140/2012 che ha individuato i parametri per la liquidazione giudiziaria dei compensi dell'avvocato deve ritenersi applicabile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 23 agosto 2012, e ciò in ossequio al principio *tempus regit processum*.

Pertanto il giudice deve liquidare il compenso secondo le previgenti tariffe per le prestazioni rese nei giudizi o nei gradi pendenti alla data del 23 agosto 2012.

Tribunale di Cremona del 13 settembre 2012

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012 n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai processi pendenti dei nuovi criteri parametrici per la liquidazione delle spese processuali, introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, per violazione dei principi di uguaglianza e di irretroattività della legge nonché dell'art. 117 cost. (a motivo del contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 5 comma 4, 296 T.F.U.E. ora Trattato di Lisbona, 6 C.E.D.U. e Carta di Nizza).

PRIME INIZIATIVE FORENSI

- impugnazioni del C.N.F. e dell'O.U.A. contro il D.M. 140/2012
- predisposizione di modelli di contratto ex art. 2233 c.c.
- protocolli di intesa sull'applicazione del D.M. 140/2012 con i capi degli uffici giudiziari

Iniziativa del Consiglio nazionale forense

- impugnazione del D.M. 140/2012 al T.a.r. del Lazio
- predisposizione di un modello di contratto tra cliente ed avvocato

Iniziative dell'Unione delle Curie del Triveneto

- predisposizione di un modello di contratto col cliente per i nuovi incarichi
- predisposizione di un modello di contratto col cliente per gli incarichi in corso
- predisposizione di un modello di contratto col procuratore domiciliatario